

Aldebaran
ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede legale:
Via Annunziata, Barzagli n. 54
52025 Monteverchi (AR)
Italia
Codice fiscale:
01810870512

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 18, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ALDEBARAN A.P.S. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

I soci chiamano a presiedere la riunione il Sig. Chiosi Enzo, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Saverio Berardinelli quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea pienamente regolare e valida essendo presenti i due terzi dei soci.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Chiosi Enzo il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Ai fini della registrazione si precisa che l'associazione ALDEBARAN A.P.S. è iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale della provincia di Arezzo al numero AR-126.

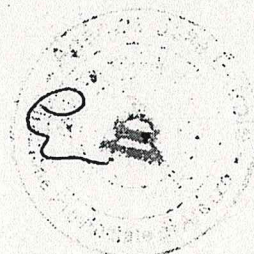
Alle ore 19, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

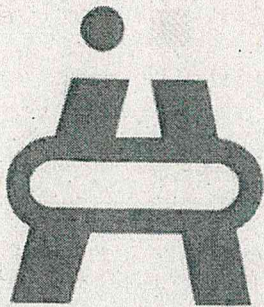
Il Segretario *Berardinelli Saverio*

Il Presidente

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
IL 22-06 ALN 662 SERIE 3
2022

LAURETIC
Aut. Min. Giust. (C)





Aldebaran
ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

Se.le legale:
Via Avventaglio Burzagli n. 54
52025 Montecatini (AR)
Italia

Codice fiscale:
0181060512

Firma dei soci presenti per approvazione del nuovo Statuto.

Angela Caraccia	firma	
Antonio Berardinelli	firma	
Enrica Claudi	firma	
Enzo Chiosi	firma	
Fernanda Manetti	firma	
Francesca Leolini	firma	
Giorgina Bartolucci	firma	
Leonardo Cini	firma	
Mauro Detti	firma	
Saverio Berardinelli	firma	
Patrizia Di Feo	firma	
Riccardo Detti	firma	
Veronica Ugolini	firma	
Simona Biondi	firma	
Serena Madrucci	firma	
Sauro Testi	firma	
Andrea Missori	firma	
Giulia Maria Monaci	firma	

ALLEGATO 1-

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata ALDEBARAN A.P.S. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, con sede nel Comune di Montevarchi (AR) Via Ammiraglio Burzagli n. 54,
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, in particolare l'associazione ha come scopo lo svolgimento di attività sociali, culturali e sportive finalizzate a processi socio-educativi e di inclusione sociale attraverso la programmazione e l'attuazione di progetti individuali e/o di gruppo con particolare attenzione a persone a bassa contrattualità sociale

- 2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, operando nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

- 3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso attività commercializzate secondo la normativa vigente o attraverso attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) donazioni, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2) Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

5) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario, e lo sottopone all'Assemblea dei soci, che lo deve approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4

Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo di Legge.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b) ai seguenti criteri: accettazione del presente Statuto e di eventuali altri regolamenti interni, condivisione degli scopi e delle attività dell'associazione, dedizione di parte del proprio tempo all'attività sociale.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. L'ammissione a socio può avvenire anche tacitamente, con il rilascio della tessera associativa.
- 3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, che viene stabilita in euro 10,00 (dieci/00). Tale cifra può essere modificata annualmente dall'assemblea dei soci.
Il comitato direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4) La qualifica di socio ha durata illimitata e si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statuari;
 - c) mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
 - d) per gravi motivi.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, che non possono essere trasmesse né rivalutate, escluso il caso di trasmissibilità a causa di morte del socio.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- d) a svolgere la propria attività a favore dell'associazione in modo personale, gratuito senza fini di lucro e volontario.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a nominare liberamente gli organi sociali;
- e) ad essere informati sulle attività dell'associazione e a controllare l'andamento della stessa;
- f) ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Organo di controllo e revisione.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spesa che possono essere richiesti e giustificati.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

In caso di soci minorenni l'esercizio di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo o il rendiconto economico finanziario;
- b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione da prevedere in un giorno diverso dalla prima.

L' avviso di convocazione può anche essere esposto presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima della data di riunione, ed essere sottoscritto dai soci per presa visione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L' Assemblea straordinaria è invece validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o tramite delegati di almeno i 2/3 degli Associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere adottate con il voto favorevole da almeno due terzi dei voti espressi.

Art. 9

Il Comitato direttivo.

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'assemblea elegge il membro mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto economico finanziario e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Organo di controllo e di revisione

- 1) L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci aventi i requisiti di legge. L'Assemblea elegge tra i Sindaci effettivi il Presidente del Collegio. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I Sindaci hanno diritto di assistere alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, senza però diritto di voto deliberativo. Vegliano sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali, adempiendo al loro ufficio in conformità delle leggi.
- 2) La nomina dell'organo di Controllo decorre al verificarsi delle condizioni di obbligatorietà previste dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 3) L'Organo di Revisione, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. La funzione di revisione legale può essere svolta dall'Organo di Controllo in base alla modifica apportata all'art. 30 c. 6 del CTS dal D. Lgs 105/2018.

Art. 11

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12

Scioglimento

L'Associazione si scioglie in seguito a deliberazione, ampiamente motivata, dell'Assemblea che abbia ottenuto il numero dei voti favorevoli previsto dall'art.8.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere, sotto qualsiasi forma, distribuito tra i Soci e quindi esso sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 13

Rinvio

- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.